



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni;
- Visto in particolare l’articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità sulle procedure di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante “Nuovi interventi in campo ambientale” che, all’articolo 1, comma 4, individua, tra gli altri, il sito di “Gela e Priolo” come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 10 gennaio 2000 recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di “Gela e Priolo”;
- Visto il “Progetto operativo di bonifica dei suoli ai sensi del D. Lgs. 152/06. Area nuovi serbatoi S-111 e S-112”, trasmesso dalla Raffineria di Gela SpA con nota del 4 aprile 2008 con protocollo n. 53/T, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 8192/QdV/DI del 10 aprile 2008;
- Visto il parere dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici sul “Progetto operativo di bonifica dei suoli ai sensi del D. Lgs. 152/06. Area nuovi serbatoi S-111 e S-112”, trasmesso con nota dell’8 luglio 2008 con protocollo n. 23897, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 16183/QdV/DI del 9 luglio 2008;
- Viste le integrazioni al “Progetto operativo di bonifica dei suoli ai sensi del D. Lgs. 152/06. Area nuovi serbatoi S-111 e S-112” trasmesse con nota della Raffineria di Gela SpA del 22 ottobre 2008 con protocollo n. 211/T, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 24188/QdV/DI del 27 ottobre 2008;
- Vista l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Gela n. 437 del 17 luglio 2009 con la quale si ordina alla Raffineria di Gela SpA di intervenire urgentemente sull’attuale Parco Serbatoi della Raffineria, atteso che sussistono motivi a tutela della salute pubblica per l’esecuzione di lavori urgenti di messa in sicurezza, bonifica e miglioramento ambientale dell’area di proprietà della Raffineria di Gela SpA ricompresa nel Sito di Interesse Nazionale di bonifica di “Gela e Priolo”;
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 23 luglio 2009, approvata con Decreto della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8430/QdV/DI/B del 29 luglio 2009, che ha ritenuto approvabile con prescrizioni il “Progetto operativo di bonifica dei suoli ai sensi del D. Lgs. 152/06. Area nuovi serbatoi S-111 e S-112”, trasmesso dalla Raffineria di Gela SpA con nota del 4 aprile 2008 con protocollo n. 53/T, così come integrato dalla documentazione trasmessa della Raffineria di Gela SpA con nota del 22 ottobre 2008 con protocollo n. 211/T;

- Vista la nota del 24 settembre 2009 con protocollo n. 19518/QdV/DI con la quale la Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare chiede alla Raffineria di Gela SpA di trasmettere le integrazioni richieste dalla Conferenza di Servizi decisoria del 23 luglio 2009 in merito all’analisi di rischio;
- Viste le integrazioni al “Progetto operativo di bonifica dei suoli ai sensi del D. Lgs. 152/06. Area nuovi serbatoi S-111 e S-112” relative all’analisi di rischio e trasmesse dalla Raffineria di Gela SpA con nota del 2 ottobre 2009 con protocollo n. 881/T, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 20093/QdV/DI del 2 ottobre 2009;
- Vista la nota del 13 ottobre 2009 con protocollo n. 20771/QdV/DI con la quale la Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prendendo atto delle precisazioni formulate dalla Raffineria di Gela SpA con la citata nota del 2 ottobre 2009 con protocollo n. 881/T, precisa che, qualora nel corso delle attività di bonifica non fosse possibile raggiungere gli obiettivi (concentrazioni soglia di contaminazione - CSC) previsti dal progetto di bonifica, la Raffineria di Gela SpA dovrà trasmettere un’idonea variante del progetto suddetto, in quanto saranno sostanzialmente mutati gli obiettivi di bonifica da concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) a concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- Vista la validazione delle attività di caratterizzazione condotte dalla Raffineria di Gela SpA nell’Area nuovi serbatoi S-111 e S-112 trasmessa dall’Agenzia Regione per la Protezione dell’Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento di Caltanissetta con nota del 10 novembre 2009 con protocollo n. 2580, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 23238/QdV/DI del 12 novembre 2009;
- Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8812 del 15 febbraio 2010 che ha autorizzato in via provvisoria con prescrizioni l’avvio dei lavori previsti nel “Progetto operativo di bonifica dei suoli ai sensi del D. Lgs. 152/06. Area nuovi serbatoi S-111 e S-112”, trasmesso dalla Raffineria di Gela SpA con nota del 4 aprile 2008 con protocollo n. 53/T, così come integrato dalla documentazione trasmessa della Raffineria di Gela SpA con nota del 22 ottobre 2008 con protocollo n. 211/T e con nota del 2 ottobre 2009 con protocollo n. 881/T;
- Vista la nota dell’Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Corte dei Conti del 25 giugno 2014 con protocollo n. 18738, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, relativa alla tipologia degli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- Vista la nota della Regione Siciliana del 23 gennaio 2017 con protocollo n. 4651, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 1246/STA del 23 gennaio 2017, nella quale si afferma che le opere relative al “Progetto operativo di bonifica dei suoli ai sensi del D. Lgs. 152/06. Area nuovi serbatoi S-111 e S-112” non sono da assoggettare a valutazione ambientale;
- Visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 6 febbraio 2017 con protocollo n. 41145, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3489/STA del 16 febbraio 2017;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il “Progetto operativo di bonifica dei suoli ai sensi del D. Lgs. 152/06. Area nuovi serbatoi S-111 e S-112”, trasmesso dalla Raffineria di Gela SpA con nota del 4 aprile 2008 con protocollo n. 53/T, così come integrato dalla documentazione trasmessa con le note del 22 ottobre 2008 con protocollo n. 211/T e del 2 ottobre 2009 con protocollo n. 881/T, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. nel caso in cui nel corso delle attività di bonifica non fosse possibile raggiungere gli obiettivi (concentrazioni soglia di contaminazione - CSC) previsti dal progetto di bonifica, la Raffineria di Gela SpA dovrà trasmettere un'ideale variante del progetto suddetto, in quanto saranno sostanzialmente mutati gli obiettivi di bonifica da concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) a concentrazioni soglia di rischio (CSR);
 - b. la realizzazione dei due nuovi serbatoi non deve costituire impedimento alla bonifica dell'area né cagionare rischi sanitari e/o ambientali.
2. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel progetto di bonifica di cui al comma 1, nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti.
3. Resta salvo l'obbligo della Raffineria di Gela SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame di dette Amministrazioni nell'istruttoria del procedimento di approvazione del progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici.
4. La corretta esecuzione e il completamento del progetto di cui al comma 1 sono attestati dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Gli elaborati relativi al progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 23 luglio 2009.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Raffineria di Gela SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti/materiali da trattare rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1 tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dalla Raffineria di Gela SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, qualora non sia già stata prestata a seguito del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8812 del 15 febbraio 2010, dovrà essere presentata una fideiussione a cura della Raffineria di Gela SpA a favore della

Regione Siciliana, per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento previsto nel Progetto, pari a 31.080.000,00 euro (trentuno milioni e ottantamila euro).
Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci